



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

Decreto n. 6/2023

Disposizioni organizzative vigenti in materia di deposito di atti, documenti e istanze anche ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod., anche a seguito dei D.M. 4 e 18 luglio 2023 in vigore dal 20 luglio 2023

In sintesi: conferma delle disposizioni vigenti con le integrazioni di cui al par. 1-bis sulla facoltatività del deposito telematico di alcuni atti

Lette le disposizioni organizzative impartite nel tempo in materia di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e successivamente (da ultimo Ordine di Servizio personale amministrativo n. 13/2022);

Rilevato:

- che si sono succedute nel tempo plurime disposizioni per l'emergenza Covid;
- che è stato emanato il Decreto del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2023, la cui entrata in vigore era prevista per il 20 luglio 2023, secondo cui:

“1. Negli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale, della Procura europea, della Procura generale presso la Corte di appello, del Giudice di pace, del Tribunale e della Corte di appello, esclusi gli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, del Tribunale per i minorenni, del Tribunale di sorveglianza e della Corte di cassazione, ed escluse le fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, il deposito da parte dei difensori degli atti di seguito elencati, avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 87, comma 6-ter, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia:...” (seguono 103 atti, di cui una trentina riferibili alla Procura della repubblica)
- che il Decreto del Ministero della Giustizia del 18 luglio 2023, ha differito l'entrata in vigore del citato DM 4 luglio 2023, prevedendo:

“L'efficacia del decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, nella parte in cui dispone che il deposito da parte dei difensori degli atti indicati nell'elenco di cui all'art. 1 dello stesso decreto avviene esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico, decorre dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Sino alla scadenza del termine di cui al periodo che precede, negli uffici indicati dal decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori degli atti elencati nell'art. 1 del medesimo decreto anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia”;
- che con nota del 25 luglio 2023 il Ministero della Giustizia ha precisato:

Via Antonio del Re n. 24, 00019 Tivoli RM

Tel. 0774/414255 PEC segreteria.procuratore.procura.tivoli@giustiziacert.it



L'Amministrazione ritiene che relativamente agli atti indicati all'art. 1 del decreto ministeriale 4 luglio 2023, qualora non inclusi nell'elencazione di cui all'art. 87, comma 6-bis, del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, le modalità di deposito sono, alternativamente, le seguenti: a) mediante deposito nel portale del processo penale telematico (Portale deposito atti penali – PDP) individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia; b) mediante invio tramite posta elettronica certificata (PEC); c) con modalità cartacee.

Ritenuto di dovere confermare le disposizioni organizzative in atto e valide ancora oggi, con le precisazioni che seguono, dando atto della successione delle norme intervenute nel tempo, anche al fine di consentirne la migliore conoscenza esterna, per poi procedere alle sole modifiche essenziali derivanti dai D.M. 4 e 18 luglio 2023 (par. 1-bis);

Ritenuto che la disciplina in vigore in ordine al deposito telematico degli atti da parte dei difensori può essere così ricostruita:

a) fino al 29 dicembre 2022

- art. 24 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020, in materia di deposito di atti, documenti ed istanze, durante l'emergenza Covid-19 (cessata alla data del 30 giugno 2022)¹;
- art. 16, comma 1, decreto legge n. 228/2021, conv. dalla l. n. 15/2022, per cui “le disposizioni di cui ...all'art. 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022”;
- art. 87, comma 6, d.lgs. n. 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) che nel testo originario prevedeva l'applicazione del citato art. 24, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 fino all'entrata in vigore del nuovo processo telematico²;

¹ Questo l'art. 24 citato:

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, fino al 31 luglio 2021, il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

2. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1”.

....

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino al 31 luglio 2021, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

² “6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al



b) dal 30 dicembre 2022:

- art. 87 d.lgs. n. 150/2022 (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico), commi 6 - come modificato - e da 6-bis a 6-quinquies - come inseriti - dal d.l. n. 162/2022, conv. con l. n. 199/2022³ che, come chiarito dalla relazione agli emendamenti proposti dal Governo approvati con la legge di conversione (pubblicata nella GU il 30 dicembre 2022, perciò in vigore dal 31 dicembre 2022): delinea la *finalità dell'intervento* individuata nel *“riprodurre espressamente la disciplina concernente il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici, già dettata dall'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2022”*⁴.

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.”.

³ “6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415 - bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza. 6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis. 6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche. 6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

⁴ Prosegue la relazione: “La proroga di siffatte disposizioni, come già evidenziato nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento normativo, risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale.

Un secondo intervento consiste nella soppressione dell'ultima parte del primo periodo del comma 6 dell'articolo 87 e nell'aggiunta dei nuovi commi 6-bis, 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. In questo caso la finalità dell'intervento è quella di riprodurre espressamente la disciplina concernente il deposito degli atti nel portale dei servizi telematici, già dettata dall'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), destinata a perdere efficacia il 31 dicembre 2022.

La proroga di siffatte disposizioni, come già evidenziato nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento normativo, risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale.

Con l'intervento in commento, in sostanza, si è percorsa l'opzione - alternativa al richiamo "muto" dei commi da 1 a 3 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 137, originariamente accolta - di esplicitare i contenuti di detto rinvio e, dunque, di riprodurre la disciplina concernente il deposito degli atti (indicati nel comma 6-bis) che già oggi, in virtù delle disposizioni dettate dalla richiamata normativa emergenziale, avviene esclusivamente attraverso il portale del processo penale telematico.

Di tale disciplina si protrae altresì la vigenza sino all'operatività a regime del nuovo processo telematico, secondo le scansioni temporali dettate dall'articolo 87.

Pertanto, in coerenza con quanto già previsto nei commi 2, 2-bis e 2-ter dell'articolo 24 del decreto-legge n. 137:

- al comma 6-ter si è precisato che medio tempore, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per i quali sarà reso possibile il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis;
- al comma 6-quater si è disciplinata l'ipotesi del malfunzionamento dei sistemi informatici, dettando regole corrispondenti a quelle già dettate dalla normativa emergenziale, che saranno operative sino a quando non entrerà in vigore la nuova disposizione di cui all'articolo 175-bis;



- art. 87-bis d.lgs. n. 150/2022, commi 1 e 2⁵, introdotto dal d.l. n. 162/2022, conv. con l. n. 199/2022 che, come chiarito dalla relazione agli emendamenti proposti dal Governo approvati con la legge di conversione (pubblicata nella GU il 30 dicembre 2022, perciò in vigore dal 31 dicembre 2022): “La disposizione risponde all'esigenza di garantire l'applicabilità del regime di deposito via PEC dettato dall'articolo 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 176), per tutti gli atti già indicati dalla richiamata disposizione sino al momento in cui, con l'entrata in vigore dei regolamenti indicati dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022, sarà operativo a pieno regime il nuovo processo telematico.”⁶;

- al comma 6-quinquies si è precisato che, per gli atti indicati al comma 6-bis (per i quali è previsto in via esclusiva il deposito dal portale del processo penale telematico) e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 6-ter (ovvero per gli ulteriori atti, individuati in uno o più decreti del Ministro della giustizia come suscettibili di essere depositati presso il portale), l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.

⁵ Si riportano solo i commi 1 e 2, qui di interesse, riferendosi gli ulteriori commi alle impugnazioni:

“1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.

2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza”.

⁶ Prosegue la relazione: “Sul punto si osserva che l'articolo 87 del citato decreto legislativo (Disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) prevede che, sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero fino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Tale ultimo intervento, come evidenziato nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento normativo, risponde all'esigenza di evitare soluzioni di continuità nel procedimento di transizione digitale del processo penale già avviato con la normativa emergenziale.

Analogha esigenza, peraltro, sussiste con riferimento agli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 87, comma 6-bis, o individuati ai sensi del comma 6-ter della medesima disposizione, per i quali già la normativa emergenziale consentiva il deposito via PE. Tra essi, particolare rilievo assumono gli atti di impugnazione, che – stante l'intervenuta abrogazione dell'articolo 583 c.p.p. – non potranno più essere presentati a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e che, secondo il nuovo testo dell'articolo 582 c.p.p., andranno depositati con le modalità telematiche di cui all'articolo 111-bis c.p.p., ma solo una volta che sia completata la realizzazione del portale unico del processo penale telematico. Come è noto, le disposizioni dell'articolo 24, secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, cesseranno di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2022. È, dunque, indispensabile introdurre una specifica previsione che consenta l'operatività del sistema complessivamente delineato per tali atti dal già citato articolo 24 sino a quando saranno concretamente operative, in tutte le fasi del processo penale, le disposizioni inerenti al processo penale telematico, secondo le scansioni temporali indicate dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 150 del 2022.

Peraltro, secondo quanto chiarito dal combinato disposto dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quinquies dell'art. 87, l'utilizzo della PEC sarà consentito solo per gli atti diversi da quelli per i quali sarà reso possibile il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis dell'art. 87, così come individuati con uno o più decreti del Ministro della giustizia.



c) dal 20 luglio 2023

- **il D.M. 4 luglio 2023, pubblicato sulla GU del 5 luglio 2023, in vigore dal 20 luglio 2023, in attuazione del citato art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150/2020, come integrato dal DM 18 luglio 2023, pubblicato sulla GU in pari data, ha provveduto:**
 - a. a individuare numerosi ulteriori atti per i quali *“il deposito ...avviene esclusivamente mediante il portale del processo telematicoe con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della Giustizia”* (art. 1 D.M. 4 luglio 2023);
 - b. a differire l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti supra a.) a, *decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 1 DM 18 luglio 2023);*
 - c. a prevedere che fino alla data supra b.) (da cui decorre l’obbligatorietà del deposito telematico) per gli atti indicati supra a.) *è possibile, in via sperimentale, il deposito da parte dei difensori d... anche mediante il portale del processo penale telematico con le modalità individuate con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia*
- **derivano dalla disciplina indicata due problematicità:**
 - o sono inseriti tra gli atti per i quali il deposito telematico diviene sperimentale anche quelli per i quali il deposito è obbligatorio ai sensi dall’art. 87-bis, comma 6-bis e 6 ter, d.lgs. n. 150/2022 per il quale *(il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall’articolo 415 - bis , comma 3, del codice di procedura penale, dell’opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall’articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all’articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all’articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall’articolo 107 del codice di procedura penale);*
 - o nulla si dice sulla possibilità di continuare ad utilizzare la Pec dedicata (art. 87-bis, commi 1 e 2, d.lgs. n. 150/2022) prevista in alternativa al deposito cartaceo per gli atti per i quali non è prevista l’obbligatorietà del deposito telematico
- **alla luce della nota di chiarimento del Ministero del 18 luglio 2023 e, soprattutto, per garantire l’affidabilità e prevedibilità della disciplina, indipendentemente da ogni interpretazione consentita, si ritiene di offrire la seguente indicazione organizzativa:**

Ciò vale a precisare che ove, anche prima della scadenza del termine indicato al comma 1 dell’art. 87-bis, vengano individuati ulteriori atti (ivi compresi gli atti di impugnazione) per i quali diviene possibile il deposito telematico nel portale, a partire da quel momento non sarà più consentito, per quegli atti, il deposito via PEC e, ove effettuato, rimarrà privo di efficacia. La tecnica normativa prescelta, ovvero la riscrittura delle disposizioni già contenute nell’articolo 24 del decreto-legge n. 137, in luogo della tecnica del mero rinvio, è imposta da una esigenza di maggiore chiarezza, stante la presenza di numerosi rinvii interni ai diversi commi di cui si compone il citato articolo 24, con conseguente rischio di difetto di coordinamento con le nuove disposizioni del decreto legislativo n. 150, nonché dalla esigenza – sottesa anche alla riformulazione dell’articolo 87 – di evitare rinvii a disposizioni di legge che cesseranno di avere efficacia il 31 dicembre 2022



a) resta l'obbligo di deposito tramite portale telematico degli atti già in precedenza previsti. Per la prevalenza della norma primaria non vi è dubbio che per questi atti il deposito telematico resti obbligatorio (*memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415 - bis , comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale*);

b) per gli atti depositabili in via sperimentale tramite portale deposito telematico resta la possibilità di depositarli in via cartacea. Sarà tollerato il deposito alternativo a mezzo Pec dedicata, invitando gli interessati al deposito a mezzo portale.

Le nuove disposizioni consentono di prevedere che le denunce e querele prive di procura speciale (quindi con mera delega al deposito) siano accettate telematicamente dal 20 luglio 2023;

Ritenuto, in sintesi, che la disciplina in vigore in ordine al deposito telematico degli atti può essere così ricostruita (fino al 30 dicembre 2022 ex art. 24, commi 1, 2, 4 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 e succ. mod.; dal 31 dicembre 2022 ai sensi dei richiamati commi degli artt. 87 e 87-bis d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod.):

a) atti depositabili dal difensore (dell'indagato/imputato, e della parte offesa⁷) esclusivamente tramite portale del processo penale telematico:

- a. memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.;
- b. inoltre:
 - 1) opposizione alla richiesta di archiviazione;
 - 2) nomine, revoche e rinunce al mandato;
 - 3) denunce e querele, esclusivamente se è conferita al difensore procura speciale;

b) atti per i quali è consentito il deposito da parte del difensore (dell'indagato o della parte offesa) con valore legale (anche) mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata alla Pec dedicata della Procura depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it:

d) attualmente, tutti gli atti diversi da quelli supra lett. a);

Riservate le ulteriori modifiche rese necessarie dalla novità della materia e da possibili successive diverse interpretazioni;

⁷ Nonchè del civilmente obbligato, parte civile, responsabile civile.



CIO' PREMESSO

DISPONE LA PIENA ATTUALE APPLICABILITA' DELLE DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE GIA' PREVISTE SULLE MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI I CHE SI RIPORTANO INTEGRALMENTE, CON LE OPPORTUNE INTEGRAZIONI IN GRASSETTO CORSIVO SOTTOLINEATO (IN PARTICOLARE PAR. 1.BIS)

1. Atti depositabili dal difensore (dell'indagato/imputato, e della parte offesa⁸) esclusivamente tramite portale del processo penale telematico ex art. 87, commi 6-bis e 6-ter, d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod. (già art. 24, commi 1 e 2, d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020 e succ. mod.), sia per procedimenti RGNR mod 21 - Tribunale - che per procedimenti RGNR mod. 21-bis - Giudice di Pace -). NESSUNA INNOVAZIONE

1.1. Elenco degli atti per i quali alla data odierna è previsto per i difensori il deposito esclusivo tramite portale.

Possono essere depositati esclusivamente tramite portale i seguenti atti:

- a) **memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p.;**
- b) **opposizione alla richiesta di archiviazione** (anche nell'interesse dell'indagato per tenuità del fatto);
- c) **nomine, revoche e rinunce al mandato**, se il procedimento penda nella fase delle indagini preliminari, qualora i difensori alleghino un documento da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento nei confronti del proprio assistito (indagato/imputato, parte offesa⁹), definito "atto abilitante"¹⁰. Per l'individuazione dell'atto abilitante è utile la circolare della Procura n. 1/2019 del 2 settembre 2019 ove sono indicati gli atti che consentono di rilasciare attestazioni ex 335 c.p.p. (par. 4.3.2):
 - 1) verbale di sequestro;
 - 2) verbale di perquisizione;
 - 3) verbale di arresto o fermo, anche se trasmesso per competenza da altra Procura della Repubblica;
 - 4) verbale di accertamento di un abuso edilizio;

⁸ Nonchè del civilmente obbligato, parte civile, responsabile civile.

⁹ Nota esplicativa DGSIA 12 febbraio 2021 e Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021.

¹⁰ Non occorre che l'atto sia firmato digitalmente, ma solo allegato con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore del DGSIA del 24 febbraio 2021.



- 5) verbale di accertamento di violazione delle norme sulla circolazione stradale;
- 6) verbale relativo a incendi, rilasciato dalla polizia giudiziaria intervenute al momento del fatto;
- 7) verbale di elezione di domicilio redatto dalla polizia giudiziaria;

d) denunce e querele, se è conferita al difensore procura speciale

Pertanto,

- da un lato, se è conferita procura speciale al difensore il deposito è consentito esclusivamente a mezzo portale (e non tramite PEC dedicata di cui al par. 2);
- dall'altro, qualora il difensore sia solo delegato al deposito, è consentito il deposito facoltativo a mezzo portale (par. 1-bis).

1.2. Valore legale del deposito a mezzo portale. Mancanza di effetti del deposito effettuato con altre modalità.

Gli atti indicati possono essere depositati dal difensore esclusivamente tramite portale del processo telematico (in tal senso, espressamente, oggi art. 87, commi 6-bis e 6 ter, d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod.).

La modalità di deposito tramite portale è esclusiva, sicché ogni diversa modalità di deposito da parte del difensore (con deposito a mano presso Uffici giudiziari, tramite PEC dedicata di cui al par. 2, tramite PEC segreteria o altra PEC dell'Ufficio, etc.) deve ritenersi non produttiva di effetti¹¹. Pertanto:

- **qualora il difensore chieda di depositare l'atto presso l'Ufficio (cd. deposito a mano)** e, avvisato degli effetti, insista nel *richiedere* il deposito, gli atti verranno accettati annotando sull'originale e sulla eventuale copia per ricevuta: *"il difensore è stato espressamente avvisato che il deposito tramite processo telematico è esclusivo sicché il deposito a mano non produce effetti. D'ordine del Procuratore"*¹². L'atto, comunque inserito nel procedimento, sarà trasmesso, oltre che al magistrato assegnatario, al Procuratore della Repubblica per le rispettive determinazioni (procedimentali del primo, organizzative del secondo);
- **se pervenuti alla Pec dedicata (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it)** sub 2), saranno trasmessi dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec dell'Ufficio competente che dovrà:

¹¹ Come indicato in premessa, in questa sede sono adottati provvedimenti attuativi. Peraltro, pur non ignorando possibili diverse interpretazioni appare preferibile un'interpretazione testuale per non aderire a condotte che potrebbero portare a effetti negativi sotto il profilo procedimentale o processuale (cfr. anche nota successiva). Proprio il rifiuto dell'atto consente all'interessato di procedere nelle forme previste (e quindi, di evitare effetti negativi), laddove legittime ragioni nel ritardo possono essere valutate nell'ambito del procedimento (cfr. premessa).

¹² Pur nella consapevolezza di possibili diverse interpretazioni appare preferibile, allo stato, questo rigoroso avvertimento in considerazione degli effetti che potrebbero verificarsi sul deposito non consentito, ad esempio nel caso di opposizione all'archiviazione non consentita, dunque, inammissibile.



- rifiutare l'atto rispondendo al difensore che il deposito è privo di efficacia precisando col *format allegato*¹³;
- stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;
- **se pervenuti alla Pec segreteria**, si risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale con il *format di risposta allegato*¹⁴. Inoltre, si stamperà il tutto e lo si inserirà nel fascicolo;
- **se pervenuti a mezzo raccomandata inviata dal difensore**, saranno inseriti nel procedimento con l'attestazione che la modalità non è conforme al dettato normativo.

1.3. Modalità di deposito.

Le modalità di deposito e le specifiche tecniche sono stabilite dagli artt. 5 e 7 del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 11 luglio 2023.

1.4. Adempimenti a cura dell'Ufficio che ha in carico il fascicolo.

Le modalità di gestione del deposito da parte del personale della Procura sono specificate all'art. 8 del Provvedimento del Direttore del DGSIA del 11 luglio 2023¹⁵.

Tramite l'applicativo ReGeWEB, i Responsabili delle segreterie, dell'ufficio dibattimento e dell'Ufficio NRA (che hanno in carico il fascicolo):

- a) cureranno, con assidua periodicità, l'accettazione o il rifiuto degli atti pervenuti tramite il Portale, con contestuale allegazione nel fascicolo cartaceo di quelli accettati, ai fini della continuità;
- b) quanto allo scarico provvedimento interlocutorio (presupposto per l'accettazione dell'atto al portale):
 - le segreterie provvederanno all'annotazione su SICP del provvedimento "avviso di conclusione indagini (415-bis)";
 - l'ufficio NRA procederà, all'atto della trasmissione dell'avviso della richiesta di archiviazione alle parti ovvero nel caso in cui debba accettare un atto pervenuto

¹³ Si allega format contenente gli aggiornamenti normativi intervenuti rispetto al format allegato al decreto n. 3/2023;

¹⁴ Si allega format contenente gli aggiornamenti normativi intervenuti rispetto al format allegato al decreto n. 3/2023;

¹⁵ ART. 8 (Gestione del deposito da parte del personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero).

1. Il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell'ausilio dell'esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.

2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo dell'ufficio del pubblico ministero può accettare o rifiutare il deposito.

3. L'accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all'art. 11, comma 2.

4. All'accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all'articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.



tramite portale, all'annotazione su SICP dei provvedimenti "avviso della richiesta di archiviazione alle parti offese (408)" o "avviso della richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto";

- *l'Ufficio 335 provvederà agli adempimenti necessari indicati per le vie brevi;*

c) **quanto all'inserimento del nominativo del difensore comprensivo di codice fiscale**, tutti gli uffici (ognuno per la sua competenza) dovranno annotare su SICP i nominativi dei difensori, compresi quelli nominati d'ufficio, sia per l'indagato che per le parti offese, comprensivi di codice fiscale e curarne l'aggiornamento.

1.5. Precisazioni.

Si precisa quanto segue:

- a) **la data del deposito degli atti** è "la data e l'orario dell'operazione di **invio** rilevati dai sistemi del Ministero" (DM 13/01/2021 che rimanda all'art. 6 provvedimento direttore DGSIA 5477 dell'11/5/2020);
- b) si conferma la prassi secondo cui anche nel caso di deposito oltre i venti giorni previsti **dall'art. 415-bis, comma 3, c.p.p.** gli atti vanno accettati, stampati e sottoposti all'attenzione del PM che assumerà le relative determinazioni;
- c) **le opposizioni alla richiesta di archiviazione** saranno accettate con le modalità previste, pur se scaduti i termini (fermo restando l'effetto derivante dal decorso del termine di competenza del Gip), fino a quando il procedimento è nella disponibilità della Procura perché ancora non trasmesso al Tribunale. Se trasmesso al Tribunale, le opposizioni vanno rifiutate spuntando la voce "Altro" scrivendo nelle note "fascicolo trasmesso al Tribunale";
- d) **le nomine dei difensori** depositate tramite il portale:
 - qualora siano depositate nella fase delle indagini preliminari, senza che il difensore abbia allegato un atto abilitante, saranno rifiutate;
 - se allegate alle memorie, richieste ed istanze indicate all'art.415 bis c.p.p. ovvero alla opposizione alla richiesta di archiviazione, devono ritenersi validamente depositate;
 - se depositate quando il procedimento non è più nella disponibilità della Procura, vanno rifiutate, spuntando la voce "Altro" scrivendo nelle note "fascicolo trasmesso al Tribunale";
 - se depositate quando il procedimento è stato trasmesso per competenza ad altra Procura, vanno rifiutate spuntando la voce "Altro" scrivendo nelle note "procedimento trasmesso alla Procura della Repubblica di ...", indicando l'Ufficio giudiziario;



- se depositate quando è stata modificata l'iscrizione, dal mod. 21 (procedimento di competenza del Tribunale) al mod. 21-bis (procedimento di competenza del Giudice di Pace) vanno rifiutate, spuntando la voce "Altro" scrivendo nelle note "procedimento iscritto al mod. 21-bis n. ____ RGNR; si prega di procedere al deposito su apposita sezione del portale avvocati (Sezione reati GdP);
- e) per la ricezione denunce querele da parte del difensore, se munite di procura speciale e (dal 20 luglio 2023) con mera delega al deposito, l'ufficio Primi atti provvederà alla validazione delle denunce e querele provenienti dal portale deposito atti penali, mediante l'apposita funzionalità SICP "annotazioni Preliminari da portale" "Da avvocati", curandone gli adempimenti per la successiva iscrizione;

1-bis Atti depositabili dal difensore (dell'indagato/imputato, e della parte offesa¹⁶ a titolo sperimentale (dal 20 luglio 2023) anche tramite portale del processo penale telematico ex art. 87, comma 6-ter, d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod, DM 4 e 18 luglio 2023, sia per procedimenti RGNR mod 21 - Tribunale - che per procedimenti RGNR mod. 21-bis - Giudice di Pace -). PARTE INNOVATIVA

Si tratta degli atti previsti dal D.M. 4 luglio 2023, cui vanno sottratti gli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio ai sensi del par. 1. Per la Procura si indicano, allo stato, i seguenti atti (il portale consente il deposito in Procura solo degli atti previsti):

...

- 2. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero (art. 54 quater del codice di procedura penale);
- 14. Nomina del sostituto del difensore (art. 102 del codice di procedura penale);
- 16. Istanza di rilascio copie, estratti e certificati (art. 116 del codice di procedura penale);
- 17. Memorie e richieste scritte (articoli 121, 367 del codice di procedura penale);
- 18. Procura speciale (art. 122 del codice di procedura penale);
- 19. Istanza di correzione di errore materiale (art. 130 del codice di procedura penale);
- 20. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto (art. 162 del codice di procedura penale);
- 21. Comunicazione di mancata accettazione della domiciliazione (art. 162, comma 4-bis del codice di procedura penale);

¹⁶ Nonchè del civilmente obbligato, parte civile, responsabile civile.



- 22. Richiesta per la restituzione nel termine (art. 175 del codice di procedura penale);
- 30. Opposizione di segreto professionale o d'ufficio (art. 256, comma 1, 2 del codice di procedura penale);
- 31. Richiesta di restituzione di cose sequestrate (art. 262 del codice di procedura penale);
- 33. Istanza di esame degli atti e di ascolto delle registrazioni o di cognizione dei flussi di comunicazioni (art. 268, comma 6 del codice di procedura penale);
- 34. Richiesta di copia e trascrizione degli esiti delle intercettazioni (art. 268, comma 8 del codice di procedura penale);
- 35. Richiesta di distruzione delle intercettazioni (art. 269, comma 2 del codice di procedura penale);
- 36. Richiesta di modifica delle modalita' esecutive di misura cautelare (art. 279 del codice di procedura penale);
- 37. Richiesta di sostituzione, revoca o modifica di misura cautelare (art. 299 del codice di procedura penale);
- 42. Richiesta di revoca del sequestro preventivo (art. 321, comma 3 del codice di procedura penale);
- 45. Denuncia da parte del privato cittadino (art. 333 del codice di procedura penale);
- 46. Richiesta di informazioni sull'iscrizione nel registro delle notizie di reato e sullo stato del procedimento (art. 335 del codice di procedura penale);
- 50. Querela (art. 336 del codice di procedura penale);
- 51. Rinuncia alla querela (art. 339 del codice di procedura penale);
- 52. Remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
- 53. Accettazione della remissione di querela (art. 340 del codice di procedura penale);
- 54. Istanza di procedimento (art. 341 del codice di procedura penale);
- 56. Richiesta di sequestro probatorio (art. 368 del codice di procedura penale);
- 58. Richiesta della persona offesa di promuovere incidente probatorio (art. 394 del codice di procedura penale);
- 59. Deduzioni sulla richiesta di incidente probatorio (art. 396 del codice di procedura penale);
- 60. Deduzioni sull'incidente probatorio (art. 396, comma 1 del codice di procedura penale);
- 61. Richiesta di autorizzazione alle indagini difensive presso persona detenuta (art. 393-bis, comma 7 del codice di procedura penale);
- 63. Dichiarazione della persona offesa della volonta' di essere informata circa la richiesta di archiviazione (art. 408, comma 2 del codice di procedura penale);
- 68. Istanza di copia delle intercettazioni indicate nell'elenco depositato dal difensore (art. 415-bis, comma 2-bis del codice di procedura penale);
- 74. Richiesta di applicazione della pena (articoli 444, 447, comma 1,);
- 79. Richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 464-bis del codice di procedura penale);
- 98. Domanda di oblazione (articoli 162, 162-bis del codice penale - 141 disp. att. del codice di procedura penale);
- 99. Istanza di ammissione a colloqui (art. 18 legge n. 354/1975).



2. Atti per i quali è consentito ex art. 87-bis, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod (già art. 24 c. 4 d.l. n. 137/2020, conv. dalla l. n. 176/2020) il deposito da parte del difensore (dell'indagato o della parte offesa) con valore legale (anche) mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata alla Pec dedicata della Procura depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it (attualmente, tutti gli atti diversi da quelli supra par. 1). **NESSUNA INNOVAZIONE**

2.1. Elenco degli atti per i quali alla data odierna è consentito il deposito tramite PEC dedicata

È consentito il deposito tramite PEC dedicata di tutti gli atti del procedimento diversi da quelli elencati al par. 1, ad esempio:

- le istanze di dissequestro;
- la notifica al PM della richiesta di giudizio abbreviato nel caso di giudizio immediato ai sensi dell'art. 458, comma 1 c.p.p.

2.2. Valore legale del deposito a mezzo PEC dedicata. Mancanza di effetti del deposito effettuato con altre modalità.

Il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata di tutti gli atti diversi da quelli per i quali è esclusivo il deposito tramite portale (previsti al par. 1), ai sensi dell'art. 24, co. 4, d.l. cit., è consentito esclusivamente (dall'indirizzo PEC del difensore inserito nel REGINDE) all'indirizzo **PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it (oltre denominata PEC dedicata)**, con le modalità tecniche previste dal provvedimento del DGSIA del 9 novembre 2020.

Dunque, gli atti in questione possono essere depositati dal difensore:

- a mano, presso l'Ufficio competente;
- ovvero tramite l'indirizzo PEC ora indicato e con le modalità previste;
- **oggi anche facoltativamente tramite portale se trattasi degli atti indicati al par. 1-bis**

Se trasmessi ad altra PEC della Procura il deposito non è consentito ed è privo di effetti legali (art. 24, co. 6, d.l. cit.). Si precisa che:

- a) **gli atti depositabili esclusivamente a mezzo portale** (come già indicato al par. 1.2) **se trasmessi alla Pec dedicata** (depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it.), unitamente o meno alla nomina del difensore, saranno trasmessi dal personale dell'Ufficio Primi Atti alla Pec della segreteria competente che dovrà:



- rifiutare l'atto rispondendo al difensore che il deposito tramite portale non è consentito col format allegato;
- stampare il tutto ed inserirlo nel fascicolo;

b) **per gli atti per i quali è consentita la trasmissione tramite PEC dedicata, se trasmessi alle Pec segreteria**, il personale risponderà al difensore che il deposito non ha valore legale con il format allegato, e stamperà il tutto inserendolo nel fascicolo.

Si farà eccezione esclusivamente, stante il tema della libertà personale e la recente introduzione del nuovo sistema, **per le richieste relative a misura cautelare personale** che talvolta arrivano alla segreteria del PM. Saranno stampate e sottoposte all'attenzione del PM che assumerà le determinazioni di competenza.

2.3. Adempimenti dell'ufficio di Procura

Il personale abilitato alla casella di posta elettronica certificata centralizzata smisterà gli atti, avvalendosi della sintassi meglio descritta nel paragrafo seguente ed inoltrando la mail all'indirizzo PEC dell'Ufficio competente.

I Responsabili dell'Ufficio competente provvederanno ad annotare nel registro la data di ricezione dell'atto, importandolo in ReGeWEB ed allegandone copia analogica nel fascicolo cartaceo.

Gli adempimenti relativi all'inserimento nel fascicolo telematico seguiranno le disposizioni in vigore presso questo ufficio per la digitalizzazione dei fascicoli.

2.4. Modalità di trasmissione degli atti da parte dei difensori

I difensori indicheranno nell'oggetto delle PEC:

- 1) UFFICIO DESTINATARIO¹⁷
- 2) NUMERO/ANNO RGNR
- 3) MODELLO (mod. 21/44/21bis/45)
- 4) NOMINATIVO P.M. TITOLARE
- 5) BREVE DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELL'ATTO

L'atto dovrà essere necessariamente contenuto in allegato al messaggio di posta elettronica certificata, secondo le specifiche tecniche previste dal provvedimento del Direttore della D.G.S.I.A. prot. 10791 del 9 novembre 2020. Tutto ciò che verrà inserito nel corpo della mail non sarà importato su ReGeWEB.

2.5. Precisazioni.

Si precisa quanto segue:

¹⁷ A titolo esemplificativo: Ufficio DAS/408/GDP/SEGRETARIA/DIBATTIMENTO.



- a) laddove si prevede, con riferimento al personale di segreteria degli uffici giudiziari, “... *Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza*”, si dispone che la **stampa della mail contenente la data e l'ora di ricezione dell'atto sulla casella PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it, comprensiva dell'indirizzo PEC del mittente, tiene luogo dell'attestazione prevista dalla norma;**
- b) **per le querele/denunce:**
- **come precisato, il deposito a mezzo portale è consentito sia se è rilasciata procura speciale dal privato sia se (dal 20 luglio 2023) è rilasciata mera delega al deposito;**
 - **non è consentito il deposito a mezzo PEC dedicata querele/ e denunce dovranno essere presentate con le modalità ordinarie trattandosi di atti provenienti da privati;**
- c) nel caso di atti (diversi da quelli depositabili tramite portale) pervenuti alla PEC dedicata dopo la trasmissione del fascicolo del dibattimento al Tribunale, poiché il procedimento non è più nella disponibilità della Procura, saranno trasmessi alla PEC depositoattipenali.tribunale;
- d) gli atti pervenuti sulla PEC depositoattipenali.tribunale inviati dal difensore e trasmessi dal Tribunale alla PEC depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it, trattandosi di fascicoli ancora in carico alla Procura si ritengono, allo stato e fino a nuova disposizione, ritualmente depositati.

2.6. Invito ai difensori a utilizzare il portale deposito telematico

Alla luce delle modifiche introdotte si invitano i difensori a utilizzare il portale deposito telematico

3. Altre disposizioni

- a) possono essere accettati alla PEC segreteria tutti gli atti che non siano “atti del procedimento penale” ad esempio, richiesta di appuntamento col PM o con personale della segreteria;
- b) **i privati possono depositare atti del procedimento esclusivamente presso l'Ufficio (a mano). Non è consentito il deposito né alla PEC dedicata depositoattipenali.procura.tivoli@giustiziacert.it né alla PEC segreteria. Se pervenuti atti sarà inviata una risposta precisando che il deposito a mezzo PEC da parte del privato non è consentito e che l'atto deve essere depositato presso gli Uffici della Procura della Repubblica ovvero se trattasi di querele o denunce**



ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 337 c.p.p. (per le querele) e 333 c.p.p. (per le denunce);

- c) restano ferme le modalità di deposito delle istanze da parte dei detenuti ex art. 123 disp. att. c.p.p.

**SONO APPLICABILI LE PRECISAZIONI DELL'8 APRILE 2021
("malfunzionamento del portale del processo penale telematico") CHE SI
RIPORTA PER COMODITA'**

OMISSIS

2. Tempestività del deposito eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Si prevede la tempestività del deposito (obbligatorio) a mezzo portale processo telematico previsto oggi dall'art. 87, comma 6-bis ult. periodo, d.lgs. n. 150/2022 e succ. mod., "*quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza*".

....

3. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico.

....

Ai sensi, oggi, dell'art. 87, comma 6-quater, d.lgs. cit, **il malfunzionamento è attestato e segnalato** dal Direttore generale per i servizi informativi automatizzati, sul Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Si prevede una forma legale di conoscenza, visibile all'avvocatura dallo stesso portale. Naturalmente, in concreto, l'avvocato verificherà il malfunzionamento e poi potrà leggere l'attestazione del DGSIA. Per la Procura il malfunzionamento viene comunicato via PEC dal DGSIA e trasmesso alle singole articolazioni interne dall'Ufficio USI.

Il malfunzionamento costituisce caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 175 c.p.p.

Pertanto, la parte ha diritto alla restituzione nel termine, attivando il procedimento previsto dal citato art. 175 c.p.p.

Limitando l'attenzione a quanto si riflette sull'azione della Procura, tenuto conto dell'automaticità della causa di forza maggiore e dell'assenza di discrezionalità in capo all'AG, per evitare inutili adempimenti burocratici - che costituirebbero un *peso* per l'avvocatura, per il personale amministrativo e per i magistrati - ritengo di prevedere **tempestivi i depositi di istanze e documenti ex art. 415-bis c.p.p. ritardati a causa di detto malfunzionamento.** Pertanto, qualora il termine scada in un



giorno compreso nel periodo in cui si è verificato il malfunzionamento, il difensore inserirà i citati documenti il primo giorno utile ovvero il giorno della riattivazione del portale e preciserà (anche nello stesso documento) che il ritardo è stato dovuto al malfunzionamento attestato dal Direttore del DGSIA. Per la Procura della Repubblica detto deposito si ritiene automaticamente rimesso in termini e tempestivo senza necessità di alcun provvedimento da parte del PM assegnatario.

Nel caso di istanze comunque pervenute (a mezzo portale, con deposito a mano, a mezzo PEC dedicata) si disporrà il non luogo a provvedere operando la remissione in termini automatica.

Per le istanze di opposizione all'archiviazione (comunque pervenute: a mezzo portale, deposito a mano, PEC dedicata) ogni determinazione deve ritenersi rimessa al Gip ed eventuali istanze pervenute saranno trasmesse al Gip.

È consentito *all'autorità giudiziaria procedente*, fino alla riattivazione dei sistemi, autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico (oggi, art. 87, comma 6 quater, ult. per., d.lgs. cit.).

In considerazione di quanto ora previsto in tema di automatica remissione in termini, la disposizione per il PM appare di scarsa applicabilità, dovendo comunque privilegiarsi il deposito telematico in considerazione della normativa emergenziale (limitare gli accessi in Ufficio). Pertanto, i PM assegnatari dei procedimenti, titolari della potestà autorizzatoria, sono invitati ad autorizzare detti depositi con particolare cautela, anche rinviando per il rigetto all'automatica remissione in termini descritta in precedenza.

I provvedimenti adottati dal PM assegnatario saranno comunicati al Procuratore della Repubblica a fini conoscitivi.

Per l'autorizzazione al deposito delle istanze di opposizione all'archiviazione si individua, allo stato, la competenza del Gip, cui andranno trasmesse le eventuali istanze pervenute¹⁸.

4. L'autorizzazione al deposito in forma analogica (presso l'Ufficio)

Si prevede, in linea generale, che l'autorità giudiziaria possa autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per *ragioni specifiche* (oggi, art. 87, comma 6 quater, ult. per., d.lgs. cit.).

¹⁸ Pur se potrebbe ravvisarsi la competenza del PM essendo presso tale Ufficio depositato l'atto, si propende per la competenza del Gip, sia perché non è agevole ritenere *autorità giudiziaria procedente* il PM che, con la richiesta di archiviazione, ha assunto le proprie determinazioni, sia perché l'erronea individuazione della competenza potrebbe essere rilevata successivamente dal Gip, comportando l'inammissibilità dell'opposizione.



La disposizione deve essere interpretata e attuata tenendo conto:

- che contestualmente sono state inserite specifiche norme dirette a disciplinare il malfunzionamento del portale;
- che sono adoperate parole che tendono a limitare fortemente la facoltà autorizzatoria dovendo ricorrere ragioni *specifiche*.

Pertanto, deve ritenersi:

- a) che non costituiscano ragioni idonee quelle fondate sul malfunzionamento del deposito telematico, potendo il difensore avvalersi dell'apposita procedura, peraltro per la Procura ritenuta idonea automaticamente per quanto previsto al par. 3;
- b) che non costituiscano ragioni idonee quelle fondate sulla difficoltà nell'utilizzo del portale, non potendo queste ritenersi specifiche;
- c) che possano costituire ragioni idonee solo quelle, opportunamente documentate, tali da impedire concretamente di assolvere all'adempimento e non superabili con l'ordinaria diligenza.

Il provvedimento, di competenza del PM assegnatario, andrà adottato con la tempistica compatibile con l'ordinaria attività.

Dunque, l'urgenza di provvedere non potrà essere desunta dalla scadenza di un termine atteso che il malfunzionamento del portale è autonomamente disciplinato e opera, comunque, il disposto dell'art. 175 c.p.p.

Solo l'autorizzazione concessa rende valido il deposito; pertanto, se l'istante allega i documenti alla richiesta, si assume l'onere della inutilità dello stesso nel caso di rigetto.

Il provvedimento sarà comunicato al Procuratore della Repubblica a fini conoscitivi.

Allegati:

- format di risposta di cortesia aggiornato;
- nuovo manuale sui depositi, ad uso del personale amministrativo, presente anche nell'apposita cartella condivisa.

COMUNICAZIONI

Il presente decreto è trasmesso:

- 1) al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- 2) al Sig. Presidente del Tribunale;



- 3) al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tivoli nell'ambito del rapporto di leale collaborazione, anche per l'inoltro alla Camera Penale di Tivoli. Saranno esaminati ulteriori eventuali suggerimenti derivanti da difficoltà constatate dall'Avvocatura;
- 4) ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Distretto per opportuna conoscenza, anche al fine di rappresentare eventuali esigenze dell'avvocatura di altri circondari;
- 5) Al Direttore del DGSIA per opportuna conoscenza.

Si pubblichi sul sito della Procura.

Si comunichi:

- 1) alle colleghe e ai colleghi, per opportuna conoscenza.
- 2) alle Direttrici e al Direttore;
- 3) alla coordinatrice delle segreterie e alle Responsabili delle segreterie;
- 4) alla responsabile dell'Ufficio 335 c.p.p.
- 5) alla responsabile dell'Ufficio dibattimento;
- 6) alla responsabile dell'Ufficio NRA;
- 7) alla Responsabile dell'Ufficio U.S.I.

Tivoli, 9 agosto 2023.

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Francesco Menditto